



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 ottobre 2023

Prot.1770/GE/df

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

LORO SEDI

Oggetto: riforma Cartabia e D.M. n. 109/2023 – mantenimento iscrizione albo CTU.

Facendo seguito ad alcune richieste di delucidazione pervenute, riteniamo utile svolgere un excursus sui nuovi criteri per l'accesso e il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei CTU definite dal decreto attuativo in oggetto.

La riforma Cartabia prevede la modifica degli artt. 13 e ss. delle disp. di att. c.p.c. in materia di consulenti tecnici.

Tra gli altri interventi regolamentari, sono stabilite le ulteriori condizioni di iscrizione all'albo.

Con la pubblicazione e l'entrata in vigore in data 26 agosto 2023 del decreto attuativo della Riforma Cartabia (D.M. 109/2023), sono stati definiti i nuovi criteri per l'accesso e il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei CTU, prevedendo altresì l'istituzione di un Elenco nazionale tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'accesso all'Albo dei CTU è subordinato al possesso di una formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico, nonché l'assolvimento di percorsi formativi atti a conseguire competenze adeguate nell'ambito della conciliazione, che rappresentano titoli preferenziali. La partecipazione al corso in materie riguardanti la conciliazione è dunque essenziale ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Albo.

Alla luce di quanto precede, queste regole si applicano a tutti i professionisti delle professioni ordinistiche che chiedono l'iscrizione all'albo dei CTU. Tali domande di iscrizione possono essere presentate entro il 31 ottobre al Comitato formato presso il Tribunale prescelto (art. 14 Disp. Att. c.p.c. e art. 5, comma 5, D.M. 109/2023).

Per coloro che sono già iscritti, al fine di poter restare iscritti nell'Albo dei CTU, al fine della permanenza nell'Albo, sarà necessario dimostrare, ogni quattro anni, il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione, presentando il curriculum vitae professionale.

Quindi, in sede di revisione quadriennale dell'Albo, dovranno dimostrare di svolgere la professione nel settore di specializzazione per le competenze specifiche, stabilite dall'ordinamento professionale, presentando il proprio curriculum, nonché essere in regola con la formazione continua. Per tale scadenza matureranno i requisiti stabiliti dal decreto ovvero:

- a) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 ottobre 2023

Prot.1770/GE/df

- b) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- c) il curriculum scientifico;
- d) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
- e) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;
- f) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- g) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- h) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- i) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- j) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- k) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.

Secondo l'art. 6 del DM n. 109/2023, rubricato “*Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza*”, da effettuarsi esclusivamente al rinnovo periodico dell'albo dei CTU dei tribunali e delle Procure per coloro che siano già iscritti a tali Albi, è stabilito che “*Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.*”

In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.

Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.

Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'articolo 5.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 ottobre 2023

Prot.1770/GE/df

Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti”.

.*.**

Quindi, a titolo meramente riepilogativo e non esaustivo, quale *memorandum* degli adempimenti relativi all'attività di consulenza presso Tribunali e Procure, come ausiliari del Giudice e fatta salva la discrezionalità attribuita ad ogni singola Autorità giudiziaria, nei limiti dei rispettivi ordini di servizio, si ricordano di seguito le disposizioni relative al deposito delle domande di iscrizione, nonché le condizioni di accesso all'albo dei CTU e la relativa documentazione e/o dichiarazioni:

- A) l'iscrizione all'Albo dei CTU resta subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. ovvero la speciale competenza tecnica, la specchiata moralità e l'iscrizione all'ordine professionale.
- B) L'art. 16 disp. att. c.p.c. (Domande d'iscrizione) stabilisce che “Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. estratto dell'atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5. i titoli e i documenti che l'aspirante intende esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. I documenti, indicati da 1 a 4 possono essere documentati a mezzo autocertificazione.
- C) I requisiti appena indicati non bastano.

La domanda di iscrizione dovrà essere completata dalle seguenti dichiarazioni:

1. la dichiarazione di avere la residenza nella provincia di riferimento ; 2. la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine/Collegio di appartenenza da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento; 3. la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine/Collegio di appartenenza; 4. la dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata; 5. Dichiarazione relativa al perfezionamento di un corso in materia di conciliazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il curriculum vitae professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;
- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo.

Il curriculum vitae aggiornato contiene altresì l'indicazione del conferimento e dello svolgimento di incarichi di CTU negli ultimi cinque anni, la dichiarazione di copertura assicurativa, indicando i



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 10 ottobre 2023

Prot.1770/GE/df

dati della polizza e la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

- D) Qualsiasi variazione delle condizioni suindicate sarà comunicata al Tribunale entro 30 giorni. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.
- E) In ordine alla documentazione comprovante il possesso della “specchiata moralità”, prevista dall’art. 15 disp. att. c.p.c. si segnala che hanno carattere probatorio del possesso di tale condizione le seguenti dichiarazioni, oltre al certificato penale dove nulla sia annotato:
- Dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d’iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento;
 - Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell’Ordine/Collegio di appartenenza;
 - Dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata;
 - Dichiarazione di copertura assicurativa, indicando i dati della polizza.
- F) Al fine di documentare l’esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, si possono indicare le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l’eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l’elevata qualificazione. Resta al Comitato, nell’ambito della relativa discrezionalità, la facoltà di valutare la documentazione prodotta e provvedere a norma dell’art. 14 disp. att. c.p.c. Cordiali saluti.

A conclusione di questa panoramica Vi segnaliamo che valuteremo, in accordo con la nostra Fondazione Opificium, l’opportunità di produrre specifici moduli formativi di aggiornamento.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)